

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

Art. 1 - FINALITA'	2
Art. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO	2
Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici	2
Albo dei Fornitori di Beni e Servizi	2
Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	2
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI	3
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI	3
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI	3
PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	3
Art. 5 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA.....	3
Art. 6- VERIFICHE.....	4
Art. 7 - INFORMAZIONI GENERALI	4
Art. 8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	5
Art. 9 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO	5
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
Art. 11 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001.....	6
Art. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
Art. 13 - NORMA DI COORDINAMENTO.....	6
Art. 14 - PUBBLICITÀ	6
Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE.....	6

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori CONSAP per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo sarà utilizzato da CONSAP nei seguenti casi:

- In base all'art. 36 del D.Lgs n. 50/16 per lavori, beni e servizi per importi sotto soglia;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: avvocati, commercialisti, medici etc.).

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile sul sito web istituzionale di Consap www.consap.it

CONSAP si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 e all'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- g) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione.

Si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- d) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE FORNITRICI DI BENI E SERVIZI

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI

- a) curriculum vitae;
- b) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- c) copertura assicurativa contro rischi professionali;
- d) Capacità tecnica, documentata mediante:

indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

- a) curriculum vitae;
- b) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- c) copertura assicurativa contro rischi professionali.

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Consap (www.consap.it), sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla

compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento del loro profilo nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'Albo. Il sistema, attraverso PEC, provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo; i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico la cui posizione subisca una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente Inviata, dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

L'istanza di variazione verrà accolta in modo automatico ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori e siano stati forniti tutti i documenti obbligatori.

Consap procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle istanze stesse.

ART. 6 – VERIFICHE

CONSAP potrà effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 7 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo sine die, fatto salvo l'aggiornamento annuale della propria iscrizione, la sospensione o la cancellazione del proprio account per una delle cause richiamate nel presente Regolamento.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese In sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto o errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel biennio senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, CONSAP comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

ART. 9 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione.

Sarà tenuta traccia all'interno del sistema informativo del numero di inviti per singolo operatore economico ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo fornitori.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è CONSAP SPA, con sede in Roma, Via Yser 14.

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata da Consap in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a CONSAP.

ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 13 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 14 - PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato sul sito web di CONSAP.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di CONSAP.